

REGOLAMENTO (CE) N. 261/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 43/2003 recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 7, e gli articoli 18 e 22,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19, l'articolo 21, paragrafo 3, l'articolo 27, l'articolo 28, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 5, e l'articolo 34,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) All'articolo 68, il regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽⁴⁾, contiene l'elenco delle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e il relativo calendario.
- (2) A fini di semplificazione della gestione amministrativa, è opportuno ridurre il numero di scadenze che le autorità degli Stati membri devono osservare per la presentazione delle loro relazioni alla Commissione. Sulla base dell'e-

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

⁽⁴⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2004 (GU L 221 del 22.6.2004, pag. 3).

sperienza acquisita, è opportuno raggruppare l'insieme delle informazioni da fornire in due relazioni, la cui scadenza è fissata al 30 giugno e al 30 novembre di ogni anno.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per gli ortofrutticoli, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per i vini, per il luppolo, per le piante vive e i prodotti della floricoltura e per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 68 del regolamento (CE) n. 43/2003 è sostituito dal seguente:

«Articolo 68

Comunicazioni

1. Gli Stati membri interessati comunicano ogni anno alla Commissione, non oltre:

- a) il 30 giugno, una relazione di esecuzione delle misure contemplate dal presente regolamento per la campagna precedente, con indicazione in particolare dei seguenti dati:

- le superfici che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto di cui al titolo I per la campagna in corso e per le quali l'aiuto è stato effettivamente versato,
- i quantitativi di vaniglia fresca nonché di oli essenziali di geranio e di vetiver che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al titolo II, capo II,
- per quanto riguarda gli aiuti di cui al titolo II, capo III, per ciascun dipartimento:
 - il quantitativo totale di canne da zucchero per cui è stato chiesto l'aiuto, espresso in tonnellate,
 - l'importo complessivo degli aiuti e la variazione degli importi unitari,
 - le eventuali modifiche dei criteri di concessione degli aiuti e le eventuali misure complementari nazionali di nuova adozione,

- i quantitativi di materie prime che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al titolo III, capo I, suddivisi per i prodotti elencati all'allegato I, parte A, nonché i quantitativi, espressi in peso netto, dei prodotti finiti ottenuti con le suddette materie prime, classificati conformemente all'allegato I, parte B,